ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

Relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica comunale

Ai sensi della L. 26 Ottobre 1995 n.447, della L.R. 20 Ottobre 2000 n.52 e del D.G.R. del 6 Agosto 2001 n. 85-3802 e s.m.i.

Committente: Comune di CASALE CORTE CERRO

Tecnici: Dott. Arch. Carmelo Zanetta
Dott. Ing. Gianmario Stella
Dott. Ing. Gianluca Donetti
Maria Pascariello

Data: 07/01/04 Versione: 3

AR H ORDINE DEGLI APCHITETTI PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E COLSEP MOET ROVINCE
NV O DI NOVARA E VERSANCE CASSICE USSOLA
ARCHITETO

AND THE PART OF THE ONE COLSEP MOET ROVINCE
NV O DI NOVARA E VERSANCE CASSICE USSOLA
ARCHITETO



ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

1 PREMESSA ED OBIETTIVI

Redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione del territorio comunale i limiti per l'inquinamento acustico con riferimento alle classi definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

- D.P.C.M. 1/3/91 (G.U. n°57 del 8/3/91)

 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 447 del 26/10/95 (G.U. n°254 del 30/10/95)
 Legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.P.C.M. 14/11/97 (G.U. n°280 del 1/12/97)

 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- D.M. Ambiente 16/03/98 (G.U. n°76 del 1/4/98)

 Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico
- L.R. Piemonte n°52 del 20/10/2000 (B.U.R. n°43 del 25/10/2000)
 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

3 CRITERI GENERALI

I criteri definiti per la redazione dei piani di zonizzazione acustica esposti nel seguito sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in essa svolte. Da tale presupposto conseguono i seguenti elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:

- 1. la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art. 2, comma 2 della Legge Quadro n. 447/1995) pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi:
- 2. la zonizzazione tiene conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classe acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;
- 3. la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A);
- 4. la zonizzazione non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.) secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge 447/95, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica definita.
- 5. la zonizzazione privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

6. la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.

Sulla base di questi elementi guida la metodologia finalizzata alla definizione del piano di classificazione acustica deve essere organizzata in una sequenza ordinata di fasi operative di approfondimento.

4 IDENTIFICAZIONE FASI OPERATIVE

L'applicazione del metodo richiede lo svolgimento delle seguenti fasi operative:

- 1. Acquisizione dati ambientali ed urbanistici (FASE O)
- 2. Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica (FASE I).
- 3. Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica. (FASE II).
- 4. Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto (FASE III).
- 5. Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (FASE IV).

Comune Casale Corte Cerro

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

5 OBIETTIVI

La presente relazione tecnica preliminare riferisce sulle analisi, determinazioni ed elaborazioni poste in atto nella fase 0, I e II sopradette in riferimento al territorio comunale del comune di Casale Corte Cerro, a seguito della comunicazione Protocollo nº 1149 del Comune stesso.

6 DEFINIZIONI

Di seguito vengono riportate le definizioni di legge delle classi acustiche previste e, per ogni classe di rumore, l'estratto delle linee guida regionali.

Classe I - Aree particolarmente protette - "Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc." (D.P.C.M. 14/11/97 Allegato Tabella A).

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi e i giardini, adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III).

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con; vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc.), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale - "Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali." (D.P.C.M. 14/11/97 Allegato Tabella A).

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.

In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-V.

Classe III - Aree di tipo misto - "Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con essenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatici" (D.P.C.M. 14/11/97 Allegato Tabella A).

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fante di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

Classe IV - Aree di intesa attività umana - "Rientrano ire questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

di attività commerciali e offici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitate presenza di piccole industrie." (D.P.C.M. 14/11/97 Allegato Tabella A).

Fanno parte dr questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

Classe V - Aree prevalentemente industriali - "Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamento industriali e con scarsità di abitazioni." (D.P.C.M. 14/11/97 Allegato Tabella A).

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali - "Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi." (D.P.C.M. 14/11/97 Allegato Tabella A).

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

Indicazioni generali - Le aree destinate a servizi afferenti alle aree residenziali e lavorative assumono la classificazione acustica di tali aree;

- le barriere autostradali, le stazioni ferroviarie, le aree di grandi dimensioni adibite a parcheggio urbano (ad es. parcheggi di interscambio, etc.) e non specificatamente concepite come servizio di una certa area non sono classificate, ma fanno parte integrante dell'infrastruttura di trasporto;
- le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, ecc.) vanno inserite in Classe V o VI.

7. DETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE TRA CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO E CLASSI ACUSTICHE (FASE I)

Per conseguire tale obiettivo è stato necessario compiere l'analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d'uso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si è pervenuto, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G.C. Tale operazione è stata svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica e da un sopraluogo per verificare l'effettiva morfologia e disposizione delle varie aree all'interno del comune.

Per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stata possibile un'identificazione univoca di classificazione acustica, si è indicato, in questa fase, l'intervallo di. variabilità (es. II/III o III/IV); per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica non si è proceduto in questa fase all'assegnazione di una specifica classe.

La classificazione acustica da Fase I, così come avverrà per la Fase II e III, viene realizzata considerando "solo" gli insediamenti residenziali e lavorativi e

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

non le infrastrutture dei trasporti le quali sono peraltro soggette a norme specifiche.

A seguito dell'analisi suddetta si è pervenuti alle seguenti corrispondenze:

| Simbolo Grafico | Classe d'uso PRGC | Classe acustica |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Nuclei di antica formazione (A) | III |
| | Aree residenziali sature (B) | II/IV |
| | Aree residenziali di | |
| | completamento confermate (Cc) | II/IV |
| | Aree residenziali di completamento(C) | II/IV |
| 50000 | Aree Agricole | II/III |
| | Aree agricole interne | II/III |
| | Aree residenziali S.U.E. | II/IV |
| | Area per centro direzionale, residenziale, commerciale (TD) | III/IV |
| | Aree per insediamenti turistici o socio-assistenziali (TU) | I/III |
| | Aree industriali esistenti (D) | IV/VI |
| | Aree industriali confermate dal vigente P.R.G. o di nuovo impianto (ID) | IV/VI |

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

| | Aree artigianali esistenti (DA) | III/V |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Aree artigianali confermate dal vigente P.R.G. o di nuovo impianto (DB) | III/V |
| | Aree agricole (E1) | II/III |
| ક્રું ક્રું | Aree a bosco (E2) | II |
| * * * | Aree a pascolo (E3) | II/III |
| 1 | Verde privato | II/III |
| 0000000 | Istruzione (I) (scuole materne, elementari, medie) | I/II |
| | Interesse comune (IC) | II/IV |
| d | Verde e attrezzature sportive (V) | III |
| | Parcheggi pubblici e uso pubblico (P) | III |
| | Limite della zona di rispetto cimiteriale | I/II |
| ••••• | Delimitazione delle aree di particolare pregio ambientale | I |

In conseguenza del prospetto sopra realizzato è stata redatta una prima bozza del piano di zonizzazione acustica, Tavola nº 1, allegata alla presente relazione.

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

8. ANALISI TERRITORIALE DI COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE (FASE II)

La seconda fase operativa si fonda su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica.

In particolare sono stati svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997.

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla verifica dei requisiti delle aree candidate alla classi I, V e VI.

Va osservato infine come un sopralluogo mirato ed attento sia stato d'aiuto per evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti, oltre che fornire indicazioni per le fasi successive.

Per il completamento della revisione della bozza è stato inoltre organizzato un'incontro con la giunta comunale di Casale Corte Cerro volta ad evidenziare eventuali aree problematiche o situazioni particolari all'interno del comune stesso.

Dai rilievi sul posto, effettuati nei punti di misura riportati sulla Tavola nº 2 allegata alla presente relazione, e dall'incontro con l'Amministrazione Comunale è stata realizzata la nuova tavola di zonizzazione acustica, tavola nº 3, riportata in allegato alla presente relazione

Si evidenzia che al termine della Fase II le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C. Intendendo con tale termine l'area a cui il P.R.G.C. associa una determinata destinazione d'uso del suolo.

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

9. OMOGENIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ED INDIVIDUALE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO (FASE III)

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, si darà avvio al processo di "omogeneizzazione", fase III.

Omogenizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree. L'unità territoriale di riferimento all'interno della quale sono stati compiuti i processi di omogeneizzazione è l'isolato, cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche. L'omogeneizzazione attuata in un isolato è pertanto indipendente da quelle operate negli altri isolati.

Il processo di omogenizzazione all'interno di un isolato è stato effettuato solo nel caso in cui erano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq, in modo che l'unione di questi con i poligoni limitrofi conducesse ad una superficie maggiore a 12.000 mq. (ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell'area di classe superiore e il confine dell'area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all'intero isolato.

Per procedere all'omogenizzazione di due o più aree contigue inserite in un isolato, si sono seguiti i seguenti criteri generali:

Nel caso di un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o uguale al 70% dell'area totale, viene assegnata a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato successivamente per le classi I e IV);

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

- Nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabile, la classe risultante viene stimata computando la "miscela" delle caratterisctiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della *Tabella A* del D.P.C.M. 14/11/1997 e a quanto indicato di seguito;
- ➤ Nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore al 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, è possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12000 mq) e si procede all'omogenizzazione secondo quanto stabilito nei precedenti punti;
- ➤ Le aree poste in classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione;
- Nel caso in cui l'omogenizzazione coinvolga una classe VI e una classe V, l'area risultante viene posta in classe V. Se l'area in classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12000 mq) e procedere all'omogenizzazione, in classe V, di una sola di esse;
- Nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12000 mq) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole), quasti vengono omogenizzati secondo i sequenti criteri:
 - Se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24000 mq (poligono da omogenizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni ed alla successiva omogenizzazione di uno di essi con il poligono di

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono avere in ogni caso dimensioni superiori a 12000 mq;

Se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento ha una superficie minore di 24000 mq si procede alla sua omogenizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti;

Sulla base dei criteri appena descritti, è stata realizzata la nuova tavola di zonizzazione acustica, tavola nº 4, riportata in allegato alla presente relazione.

Attraverso la fase di omogenizzazione è stato possibile rimuovere alcuni accostamenti critici, evidenziati con la precedente analisi del territorio, ed in particolare:

- In località Pramore è stato rimosso l'accostamento critico tra aree in classe II ed aree di classe IV, identificabili nella parte bassa della frazione, vicino alla ferrovia;
- In località Ramate si è abbassato il salto di classe partendo da un accostamento tra classe II (scuole elementari) e classe V (area industriale) ed arrivando all'accostamento tra classe II e classe IV;
- Lungo la strada provinciale per Gravellona, nei pressi del Rio Goggiolo è stato rimosso l'accostamento critico tra aree di classe II ed aree di Classe IV;

L'area di particolare pregio ambientale, situata nel comune di Cereda, pur risultando, seppure per poco, inferiore ai 12000 mq prescritti dalla normativa, non si è ritenuto di doverla omogenizzare con le aree adiacenti, in quanto dovendo seguire i criteri sopra esposti, tale area sarebbe dovuta passare da

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

area a classe II ad area a classe III, facendo venire meno i requisiti ambientalisti necessari alla classificazione dell'area stessa.

Inoltre a seguito di osservazioni presso il Comune, da parte del Sig. Melloni Massimo, residente in Casale Corte Cerro, in Via Marconi n.50, in qualità di legale rappresentante della Ditta A. Melloni S.r.l. con sede a Casale Corte Cerro in Via Marconi n.44, si è ritenuto lasciare in fascia IV, seppur non raggiungendo il limite di 12.000 mq espressi dalla norma, l'area di pertinenza della suddetta ditta, in quanto attività preesistente al piano e facente parte di concessioni edilizie rispondenti al precedente piano regolatore.

In questa fase sono state altresì valutate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

Nel particolare a seguito di colloquio con l'Amministrazione Comunale, della verifica del piano regolatore vigente e di sopralluoghi in loco si è pervenuti a conclusione che, vista la natura del posto e vista la sua frammentazione in più frazioni, non sia necessario identificare in maniera univoca le aree da destinare a spettacolo, demandando di volta in volta al comune la possibilità di concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo per manifestazioni pubbliche e di fissare i limiti sonori all'interno dell'area in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione. E' inoltre da tenere presente che le manifestazioni svolte all'interno del comune hanno carattere locale e difficilmente vanno ad interessare la popolazione dei comuni limitrofi, limitandosi agli abitanti di Casale Corte Cerro e frazioni.

Nello specifico, in riferimento all'articolo 5 comma c) della Legge Regionale 52/2000, il comune dovrà adeguare od adottare proprio regolamento definendo apposite norme per lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore

Fermo restando quanto sopra, il comune dovrà in ogni caso tenere presente all'atto del rilascio delle autorizzazioni che:

- ❖ Le aree scelte non dovranno provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alla manifestazione (ad esempio il traffico indotto)
- ❖ Tali aree non possono essere autorizzate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico;

10. INSERIMENTO DELLE FASCE "CUSCINETTO" E DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI (FASE IV)

Primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) ("accostamento critico"). Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustifichino l'accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

In virtù di ciò, qualora al termine della Fase III siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere all'inserimento delle cosiddette "fasce cuscinetto".

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING, Gianmario Stella

Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri.

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si inserisce una o più fasce cuscinetto e ad ognuna di tali fasce si attribuisce una classe acustica tale da evitare l'accostamento critico (es.: in presenza di un accostamento tra un'area in Classe II e una in Classe V si inseriranno due fasce cuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).

Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali:

- a) non possono mai essere inserite all'interno di aree poste in Classe I;
- b) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l'accostamento critico;
- c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un'area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12.5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m). Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti all'interno dei vari isolati;
- d) non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse;
- e) nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l'accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile.

Le fasce cuscinetto vengono inserite secondo le seguenti modalità operative:

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

- a) accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area con classe più elevata.
- b) accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto indicato nel caso di accostamento critico tra aree non urbanizzate. Nel caso un'abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell'area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 metri).

Attraverso la fase di inserimento delle fasce cuscinetto è stato possibile rimuovere alcuni accostamenti critici, che non erano stati eliminati con la precedente fase, tuttavia sono ancora presenti nella redazione definitiva del piano di zonizzazione acustica dei casi di adiacenza di classi non contigue ed in particolare:

- Tutte le aree adibite ad istruzione sono poste in classe I o II ed inserite all'interno di aree a destinazioni d'uso preesistenti, in classe III od addirittura IV, sarà compito dell'Amministrazione Comunale redigere un eventuale piano per il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche;
- ❖ In località Casale Corte Cerro le aree adiacenti al campo sportivo sono poste in classe II mentre in fronte, separate dalla strada, vi è un area inserita in classe IV, l'accostamento critico non sussiste in quanto il terreno presenta discontinuità geomorfologiche tali da evitare il reale accostamento delle aree;

ARCH. Carmelo Zanetta ING. Gianluca Donetti ING. Gianmario Stella

Sulla base dei criteri appena descritti, è stato realizzato l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica, tavola n° 5, riportata in allegato alla presente relazione.

Ulteriore scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti di cui all'art.3, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97. All'interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti specifici stabiliti dallo Stato.

Per quanto concerne le fasce di rispetto si rimanda alle tavole del piano regolatore ed all'articolo 59 delle norme tecniche di attuazione dello stesso.

Con queste operazioni di inserimento delle fasce di cuscinetto il progetto di classificazione acustica è ultimato.

Il professionista incaricato